

CAPITOLATO DI SICUREZZA

INDICE

- 1. GENERALITÀ**
- 2. CONOSCENZA DEI RISCHI**
- 3. PERSONALE DELL'IMPRESA APPALTATRICE**
- 4. COMPORTAMENTO DEL PERSONALE**
- 5. MACCHINE ED ATTREZZATURE**
- 6. TUTELA DELL'AMBIENTE**
- 7. RAPPRESENTANZA DELL'APPALTATORE**
- 8. RAPPRESENTANZA DEL COMMITTENTE**
- 9. SITUAZIONI PARTICOLARI**
- 10. SANZIONI**

1. GENERALITÀ

1.1 Ambito di applicazione

Il presente Capitolato di Sicurezza costituisce parte integrante dei contratti che l'Azienda committente stipula con le imprese appaltatrici per l'esecuzione di lavori e servizi di qualsiasi specie e natura, compresi la costruzione di nuovi impianti, l'installazione di macchine e apparecchi, la conservazione, la modifica e l'ampliamento di quelli esistenti e la loro manutenzione ordinaria e straordinaria.

1.2 Figura dell'appaltatore

Con la sottoscrizione del contratto d'appalto, l'appaltatore dichiara di trovarsi in condizioni organizzative ed imprenditoriali idonee.

1.3 Sicurezza delle opere commissionate

L'appaltatore si impegna a consegnare al committente le opere ultimate in condizioni di sicurezza. I costi ed i compensi che ne derivano sono compresi nel corrispettivo stabilito per il compimento dell'opera e specificamente indicati.

1.4 Determinazione del corrispettivo

Le parti si danno reciprocamente atto che la determinazione del corrispettivo e lo studio delle sue componenti sono stati eseguiti dall'appaltatore sulla scorta di un attento ed approfondito esame delle lavorazioni da eseguire e, nei casi in cui ciò sia stato ritenuto necessario, di tutta la documentazione di cui esso appaltatore ha avuto la materiale disponibilità nonché all'esito della diretta e congiunta ricognizione dei luoghi dove le lavorazioni dovranno avvenire.

1.5 Organizzazione del cantiere

Rientra tra gli oneri dell'appaltatore la organizzazione del cantiere, la sua conduzione e la direzione dei lavori oggetto del contratto.

Il lavoro andrà gestito con personale e mezzi di entità e caratteristiche adeguate, anche in funzione dei tempi e dei programmi di esecuzione.

1.6 Autonomia dell'appaltatore

Le opere e i servizi previsti dal contratto saranno realizzati dall'appaltatore con propria organizzazione dei mezzi e senza alcun vincolo di dipendenza e/o subordinazione nei confronti del committente.

Pertanto l'appaltatore ha piena libertà e facoltà di organizzare il proprio cantiere (personale, mezzi e attrezzature) nella maniera che riterrà più opportuna.

1.7 Facoltà di controllo del committente

Il committente si riserva la facoltà di ispezionare e controllare l'andamento dei lavori, anche per quanto attiene il rispetto delle clausole contenute nel presente documento.

2. CONOSCENZA DEI RISCHI

2.1 Sopralluogo congiunto

L'appaltatore si impegna, nei tempi e con le modalità di seguito specificate, ad eseguire un attento e approfondito sopralluogo nelle zone dove dovranno svolgersi le lavorazioni, unitamente al Rappresentante del committente.

Ciò al fine di informarsi reciprocamente relativamente ad attività, attrezzature e sostanze utilizzate, per valutare i rischi connessi allo svolgimento delle attività nell'area interessata ai lavori, compresi quelli derivanti da possibili interferenze, e per preordinare idonee misure di prevenzione e protezione.

2.2 Documento di valutazione dei rischi

Il committente, anche a seguito del sopralluogo congiunto, predispone specifico documento di valutazione dei rischi indicante le misure necessarie per eliminare le interferenze e lo mette a disposizione dell'appaltatore. Il documento è verificato e sottoscritto dalle parti e costituisce parte integrante allo specifico contratto. L'appaltatore si impegna a renderne edotti i propri lavoratori e a fornire al committente la relativa evidenza.

2.3 Verbale di sopralluogo: integrazioni al documento di valutazione dei rischi

L'appaltatore si impegna ad effettuare, prima dell'inizio delle lavorazioni oggetto dell'appalto, un sopralluogo nelle zone dove dovranno svolgersi le stesse, unitamente al Rappresentante del committente e sottoscrivere il relativo verbale di sopralluogo congiunto (integrativo del Documento di Valutazione dei Rischi).

Specifico sopralluogo dovrà essere effettuato in caso di modifiche richiedenti integrazioni rispetto a quanto riportato nel Documento di Valutazione dei Rischi sia preventivamente all'inizio dei lavori sia in corso d'opera.

2.4 Aree di lavoro

In sede di sopralluogo preventivo verranno stabilite le aree di lavoro interessate all'appalto.

Ove possibile dovranno essere delimitate prima dell'inizio delle lavorazioni, a cura dell'appaltatore, da appositi sbarramenti, contrassegni e segnalazioni.

L'eventuale esistenza di tale obbligo verrà riportata nel verbale di sopralluogo.

3. PERSONALE DELL'IMPRESA APPALTATRICE

3.1 Nominativi del personale dipendente

L'appaltatore dovrà comunicare al committente prima dell'inizio delle lavorazioni i nominativi del personale che verrà impiegato per il compimento delle opere oggetto del contratto, ed eventuali variazioni che si dovessero verificare in corso d'opera.

L'elenco del personale conterrà l'indicazione dei dati anagrafici, della qualifica, della data di assunzione e della posizione previdenziale e assicurativa di ogni dipendente considerato.

L'ingresso in cantiere verrà consentito solo al personale per cui sarà stato esibito quanto sopra indicato.

3.2 Identificabilità del personale

L'appaltatore dovrà provvedere affinché ogni dipendente sia sempre provvisto ed esponga in maniera visibile una tessera di riconoscimento corredata di fotografia e contenente le generalità del lavoratore e della ditta di appartenenza.

Al personale che non risulterà identificabile non sarà consentito l'ingresso e se già in stabilimento verrà allontanato.

3.3 Trattamento economico del personale

L'appaltatore si impegna ad applicare ai propri dipendenti il trattamento economico e normativo disciplinato dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del proprio Settore e da quelli locali o aziendali integrativi.

L'appaltatore si impegna inoltre ad assolvere in favore dei propri dipendenti a tutti gli adempimenti e contribuzioni assicurative e previdenziali regolate e previste dai surrichiamati contratti e dalle vigenti norme di legge.

3.4 Diritto di controllo

Il committente, su semplice richiesta anche verbale, potrà procedere in qualsiasi momento, al controllo di documenti (libro paga e matricola, libretti di lavoro, ecc.) da cui possa dimostrarsi l'ottemperanza da parte di quest'ultimo alle obbligazioni di cui ai punti precedenti.

4. COMPORTAMENTO DEL PERSONALE

4.1 Imposizione del rispetto delle norme

L'appaltatore dovrà adottare nei confronti dei propri dipendenti le misure dovute e richieste dalle normative in materia di sicurezza e igiene del lavoro destinate alla prevenzione dei rischi.

4.2 Rispetto dei regolamenti

L'appaltatore o il subappaltatore dovrà osservare e far osservare dal suo personale o da eventuali suoi subappaltatori tutte le norme interne, i regolamenti, le procedure di emergenza (antincendio, allontanamento rapido dei lavoratori, pronto soccorso) vigenti all'interno dell'area del committente delle quali verrà preventivamente informato.

4.3 Uso dei dispositivi di protezione individuale

L'appaltatore dovrà dotare il proprio personale oltre che dei d.p.i. necessari per l'esecuzione dei lavori di cui al contratto anche di quelli che potranno essere prescritti dal committente in relazione a condizioni di rischio specifiche del cantiere.

4.4 Allontanamento di personale

Il committente si riserva di pretendere l'allontanamento del personale dell'appaltatore che contravvenga ai propri doveri di sicurezza o che non rispetti norme e regolamenti.

5. MACCHINE ED ATTREZZATURE

5.1 Divieto di cessione di macchine

Tutte le macchine, le attrezzature e i mezzi d'opera necessari per la esecuzione delle opere di cui al contratto dovranno essere conferite dall'appaltatore.

E' fatto assoluto divieto al personale dell'appaltatore di usare attrezzature del committente e ai dipendenti di quest'ultimo di cedere, a qualsiasi titolo, macchine, impianti, attrezzi, strumenti e opere provvisori all'appaltatore o a suoi dipendenti.

5.2 Stato delle macchine

Le macchine, le attrezzature e i mezzi d'opera che l'appaltatore intenderà usare nella esecuzione dei lavori di cui al contratto dovranno essere conformi alle vigenti prescrizioni di legge e trovarsi nelle necessarie condizioni di efficienza ai fini della sicurezza.

5.3 Certificazioni

I mezzi soggetti a collaudo o a verifica periodica da parte di Enti Pubblici (ponti sviluppabili e sospesi, scale aeree, paranchi, ecc.) dovranno risultare in regola con tali controlli.

5.4 Custodia e identificabilità delle attrezzature

Le macchine, le attrezzature ed i mezzi d'opera necessari per la esecuzione delle opere di cui al contratto saranno custoditi a cura dell'appaltatore e dovranno essere contrassegnati con targhette che ne identifichino la proprietà.

5.5 Dati relativi agli automezzi

L'impiego di qualsiasi autoveicolo di proprietà dell'appaltatore o di suoi eventuali subappaltatori o fornitori all'interno del cantiere del committente dovrà essere preventivamente autorizzato.

A tal fine l'appaltatore dovrà comunicare al committente, prima dell'inizio delle lavorazioni (o, in ogni caso, appena possibile) il tipo, la targa, gli estremi assicurativi ed i dati relativi alla/alle persone addette alla guida di automezzi che intenderà far accedere nell'area del committente.

L'ingresso in cantiere verrà consentito solo agli automezzi per cui sarà stato esibito quanto sopra indicato.

6. TUTELA DELL'AMBIENTE

6.1 Rispetto della normativa ambientale

Nella esecuzione delle lavorazioni appaltate, il responsabile di cantiere curerà che le materie inquinanti di qualsiasi genere non vengano scaricate nella rete fognaria dell'azienda committente e che ogni eventuale residuo di lavorazione o rifiuto che possa in qualche modo rientrare nel novero dei prodotti soggetti a regolamentazione particolare, venga trattato nel rispetto delle norme in materia.

6.2 Deposito di materiale di risulta

E' obbligo dell'appaltatore richiedere al rappresentante del committente l'autorizzazione al deposito, momentaneo, di residui, avanzi di lavorazione, rifiuti, ecc....

La richiesta deve contenere il luogo individuato come idoneo al deposito, le modalità di sistemazione, la natura e la qualità delle cose da depositare.

7. RAPPRESENTANZA DELL'APPALTATORE

7.1 Responsabile di cantiere

La direzione, l'assistenza tecnica, la sorveglianza ed il controllo dei lavori di cui al contratto sono a carico dell'appaltatore.

Qualora questi non intenda condurre i lavori personalmente, provvederà a nominare un responsabile di cantiere.

7.2 Caratteristiche della figura

L'appaltatore o (o il suo sostituto) dovrà essere dotato delle necessarie competenze tecniche.

Allo stesso l'appaltatore conferirà ogni necessario potere e facoltà che lo metta in grado di utilmente rappresentarlo nei confronti del committente che ad esso, e solo ad esso, comunicherà ogni disposizione, anche verbale, comunque attinente lo svolgimento del rapporto scaturente dal contratto di appalto.

7.3 Obbligo di presenza

Il responsabile di cantiere (o un suo sostituto) avrà l'obbligo di presenza continuativa nei luoghi dove si svolgono le lavorazioni appaltate.

Il nominativo del responsabile di cantiere (nonché quelli dei suoi eventuali sostituti) dovranno essere comunicati al committente prima dell'inizio dei lavori.

7.4 Sanzioni

Il responsabile di cantiere (e i suoi eventuali sostituti) dovrà essere di gradimento del committente che ne potrà chiedere l'allontanamento e la sostituzione con semplice comunicazione scritta motivata inviata all'appaltatore.

8. RAPPRESENTANZA DEL COMMITTENTE

8.1 Rappresentante del committente

Per la gestione dell'appalto il committente provvederà a nominare uno o più incaricati. I nomi degli stessi verranno ufficialmente comunicati all'appaltatore prima dell'inizio dei lavori.

8.2 Funzioni

In tema di sicurezza, di igiene del lavoro e di tutela dell'ambiente, il coordinatore per l'esecuzione avrà funzioni di controllo sull'esatto adempimento da parte dell'appaltatore di quanto previsto nel presente documento.

Esso avrà l'obbligo di riferire immediatamente e con comunicazione scritta al committente sulle eventuali situazioni di inadempimento.

Nel caso di pericolo grave ed imminente, il rappresentante del committente potrà, di propria iniziativa, sospendere i lavori.

8.3 Compiti

Il rappresentante del committente :

- curerà i rapporti con il responsabile di cantiere di cui sarà unico interlocutore in tema di sicurezza,
- promuoverà e curerà il coordinamento (anche attraverso la stesura di un piano di lavoro) della sicurezza con la collaborazione del responsabile di cantiere in tutti i casi in cui dovesse presentarsi la necessità di eseguire lavori in contemporanea,
- curerà l'organizzazione e la gestione delle presenze congiunte con il responsabile di cantiere nella fase preventiva all'inizio delle lavorazioni,
- curerà la predisposizione e la consegna delle autorizzazioni previste per lavori particolari e dei permessi di lavoro.

9. SITUAZIONI PARTICOLARI

9.1 Lavorazioni particolarmente rischiose o complesse

Nei casi di lavorazioni che prevedano specifiche situazioni di rischio o particolari complessità organizzative e su espressa richiesta del committente, l'appaltatore dovrà presentare, almeno una settimana prima dell'inizio delle relative lavorazioni, un impegnativo piano organizzativo dettagliato riguardante:

- il programma di svolgimento delle varie fasi in cui può essere articolato il lavoro,
- l'individuazione del personale e le relative presenze previste nelle varie fasi di esecuzione delle opere,
- il rifornimento dei materiali eventualmente necessari e il loro stoccaggio,
- l'elenco dei principali mezzi d'opera da impiegare.

La identificazione delle lavorazioni sottoposte a detto regime sarà evidenziata nel corso del sopralluogo preventivo.

9.2 Successione o contiguità di lavorazioni

Se i lavori appaltati devono essere seguiti da più imprese nella stessa area, contemporaneamente o in tempi successivi, l'appaltatore si impegna a verificare che tutti i posti di lavoro siano in perfette

condizioni di sicurezza durante l'esecuzione dell'opera ed a consegnare la detta area nelle condizioni idonee ad eventuali imprese subentranti.

9.3 Lavorazioni non previste

L'appaltatore, in relazione alla organizzazione esistente presso il cantiere del committente, prenderà, nel caso in cui debbano svolgersi lavorazioni non specificamente previste o prevedibili in fase contrattuale, tutti gli accordi necessari con il rappresentante del committente prima di eseguire qualsiasi lavoro in qualsiasi reparto o area.

Ciò sia per la eventuale evidenziazione dei rischi esistenti, sia per evitare che il lavoro da compiersi possa interferire con la normale attività del committente o condizionare la medesima.

9.4 Misure antincendio

Nei luoghi di lavoro, nei magazzini, negli uffici e in qualsiasi altro luogo ove viga un apposito divieto, non è consentito l'utilizzo di apparecchiature a fiamma libera né l'accensione di fuochi.

In caso di comprovata necessità, potrà essere consentito l'uso di apparecchiature a fiamma libera previa autorizzazione scritta del rappresentante del committente.

9.5 Infortuni o incidenti

In caso di infortunio o di incidente ovvero di accertamento da parte dell'appaltatore di situazioni di pericolo, quest'ultimo, oltre a dare immediata esecuzione a quanto eventualmente previsto dalle norme che regolano la materia, dovrà senza indugio informare il rappresentante del committente e mettere eventualmente costui in grado di verificare le cause che li hanno determinati.

10. SANZIONI

10.1 Tipi di sanzione previsti

Il committente potrà adottare nei confronti dell'appaltatore le sanzioni:

- contestazione
- richiamo scritto
- allontanamento di personale
- allontanamento del responsabile di cantiere
- sospensione dei lavori
- risoluzione del contratto.